

COMUNE DI VARMO

Provincia di Udine

Allegato alla delibera n. 44 del 15.9.2002

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 1 - Attività di estetista

L'attività di estetista, disciplinata dalla L.R. 12/2002, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Per differenziare l'attività sanitaria dall'attività di estetista è necessario fare riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di una accertata alterazione dell'organismo, sulla base di relativo giudizio diagnostico, per la cui eliminazione sia necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici; l'intervento dell'estetista, per contro, è rivolto a soggetti sani, mediante lo svolgimento di prestazioni e di trattamenti, sulla superficie del corpo umano che possono risultare idonei a tutelare solo indirettamente la salute della persona grazie ai generici effetti benefici che possono derivarne, contribuendo al mantenimento di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali a carattere perfettamente sanitario.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" del presente regolamento e di prodotti cosmetici.

L'elenco degli apparecchi, di cui al comma precedente, è aggiornato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.4 gennaio 1990, nr.1.

ARTICOLO 2 - Oggetto del regolamento comunale

Su tutto il territorio comunale l'esercizio della attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche se a titolo gratuito, è disciplinata dal presente regolamento.

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

ARTICOLO 3 Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.SS. n. 4 "Medio Friuli" .

ARTICOLO 4 Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq:

1) I locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;

2) I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 – 6 mq;

Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12. L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purchè, l'attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetica abbia superfici come sopra riportate;

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetica e di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio;

b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del DP dell'ASS. n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV , saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;

d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ec.);

e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;

f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;

g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ec.);

h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ec.).

ARTICOLO 5 Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;

b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;

c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ec.);

f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;

i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);

l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate

ARTICOLO 6 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

ARTICOLO 7 Documentazione da allegare all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione

Tra la documentazione richiesta va prevista la seguente:

- certificato di agibilità/abitabilità;
- planimetria 1: 1 00 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;
- elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Attività esistenti: le attività esistenti devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienici previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione dal Regolamento entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio su domanda presentata in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa,

contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente, quanto segue:

a) Il possesso della qualificazione professionale di estetista.

Il conseguimento della qualificazione professionale di estetista è regolato dall'art. 26 della L.R. 12/2002.

I soci, i collaboratori, i familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di imprese che intendono esercitare l'attività di estetista in forma artigiana, iscrizione al registro delle imprese per le altre

b) possesso del requisito della qualificazione professionale

c) dei requisiti igienici dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato motivato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

L'autorizzazione deve essere esposta nei locali per i quali è stata rilasciata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

ARTICOLO 9 - Revoca decadenza e sospensione dell'autorizzazione

L'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le norme della citata legge e del regolamento comunale, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a 30 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

In casi di particolare gravità, o in caso di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre la revoca della autorizzazione.

Il Responsabile del servizio pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda; la decadenza è altresì pronunciata in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 10 Rimedi contro diniego, annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, di sospensione o di revoca

può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.

ARTICOLO 11 - Orari e tariffe

Gli esercizi di estetista debbono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti dal Sindaco, sentiti gli uffici provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti.

Nell'interno del locale deve essere esposta ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso e che devono essere comunicate preventivamente al Comune. Le stesse devono essere conformi a quelle stabilite dalle organizzazioni di categoria.

L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, preventivamente comunicato al Comune, deve essere esposto in modo da essere ben visibile dall'esterno. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici, possono essere stabiliti orari differenziati in relazione al flusso turistico.

ARTICOLO 12 - Cessione dell'esercizio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune così come previsto dall'art. 30 comma 6 della LR 12/2002.

La denuncia deve contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provata, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

ARTICOLO 13 - Trasferimento dell'attività

Il trasferimento dell'attività in altri locali siti su territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

ARTICOLO 14 - Cessazione dell'attività

La cessazione di attività è soggetta a comunicazione al Comune entro 90 giorni. Il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione entro lo stesso termine.

ARTICOLO 15- Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese autorizzate ai sensi della L.R. 13 dicembre 1971, n°56, e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente

regolamento e che i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla L.R. 12/2002. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

ARTICOLO 16- Attività di tatuaggio e piercing

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

ARTICOLO 17- Controlli

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 18- Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale di cui alla L.R. 12/2002 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 1.549.

ARTICOLO 19 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento o sostanziali modifiche allo stesso devono essere approvati con delibera comunale.

ARTICOLO 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione.

- Allegato "A" (riferito all'art.1)

ELENCO DEGLI APPARECCHI
ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.